

**Ordinanza del presidente del Tribunale 13 aprile 2011 —  
Socitrel/Commissione**

(Causa T-413/10 R)

(«*Procedimento sommario — Concorrenza — Decisione della Commissione che infligge un'ammenda — Garanzia bancaria — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Pregiudizio economico — Assenza di circostanze eccezionali — Insussistenza dell'urgenza*»)

(2011/C 179/28)

Lingua processuale: il portoghese

**Parti**

*Richiedente:* Socitrel — Sociedade Industrial de Trefilaria, SA (Trofa, Portogallo) (rappresentanti: avv.ti F. Proença de Carvalho e T. Luísa de Faria)

*Resistente:* Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, V. Bottka e P. Costa de Oliveira, agenti, assistiti da M. Marques Mendes, avvocato)

**Oggetto**

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione, 30 giugno 2010, C(2010) 4387 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 101 TFUE e dell'art. 53 dell'Accordo SEE (Caso COMP/38.344 — Acciaio da precompressione), nonché domanda di dispensa dall'obbligo di costituire una garanzia bancaria per evitare la riscossione immediata dell'ammenda inflitta in forza dell'art. 2 della suddetta decisione

**Dispositivo**

1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*

2) *Le spese sono riservate.*

**Impugnazione proposta il 28 marzo 2011 da Bart Nijs  
avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica  
13 gennaio 2011, causa F-77/09, Nijs/Corte dei conti**

(Causa T-184/11 P)

(2011/C 179/29)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

*Ricorrente:* Bart Nijs (Bereldange, Lussemburgo) (rappresentante: avv. F. Rollinger)

*Altra parte nel procedimento:* Corte dei conti dell'Unione europea

**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea 13 gennaio 2011;

— in via principale, annullare la decisione del comitato *ad hoc* della Corte dei conti europea 15 gennaio 2009, recante destituzione del ricorrente senza riduzione della pensione a decorrere dal 1° febbraio 2009;

— annullare la decisione della Corte dei conti 20 settembre 2007, n. 81-2007, che attribuisce a un comitato *ad hoc* poteri di APN;

— annullare tutte le decisioni preliminari adottate da tale comitato *ad hoc*, in particolare quelle del 22/29 ottobre, del 23 novembre 2007 e del 12 giugno 2008 di avviare un'indagine amministrativa;

— in subordine, nell'ipotesi di mancato accoglimento da parte del Tribunale delle domande di annullamento proposte in via principale, dichiarare che la sanzione inflitta dal comitato *ad hoc* della Corte dei conti europea il 15 gennaio 2009 è, per i motivi sopra esposti, eccessivamente severa, in funzione dell'art. 10 dello Statuto dei funzionari;

— rinviare dinanzi all'APN, in diversa composizione, della Corte dei conti europea, oppure infliggere una sanzione, se ritenuta veramente necessaria, assai più proporzionata ai fatti;

— in ulteriore subordine, dichiarare espressamente che nel caso di specie il principio della durata ragionevole del procedimento non è stato rispettato, come sopra illustrato, e tenerne conto nella determinazione dell'eventuale sanzione da infliggere;

— accogliere le conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio;

— condannare la Corte dei conti europea a sopportare le spese della presente impugnazione;